N. R.G. 69/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII, nel procedimento iscritto

DA

SCATTO LUIGI (C.F. SCTLGU44B01F241X) nato a Mirano (VE) il 01.02.1944 e residente in Venezia in via Del Lavoratore (Marghera) n.30, rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Romaniello

debitore ricorrente

Visto il ricorso per l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e segg. CCII, depositato da Luigi Scatto in data 7.05.2024;
visto il decreto di apertura della procedura ex art. 70 commi 1 e 4 CCII del 11.06.2024;
vista la relazione dell'OCC ex art. 70 comma 6 CCII del 12.07.2024, nella quale si dà atto delle osservazioni presentate in data 8.07.2024 da Dynamica Retail spa, secondo cui il ricorrente: non avrebbe dimostrato di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, comunque, di non aver colposamente determinato il sovraindebitamento, per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie

Firmato Da: MORANDIN IVANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: e2537ae3001d793430e86371c287a03

capacità patrimoniali, né avrebbe dimostrato fatti sopravvenuti imprevedibili tali da giustificare l'ammissione alla procedura; avrebbe, inoltre, proposto un piano inferiore alle proprie effettive capacità patrimoniali, senza fornire garanzie ai creditori e prevedendo una soddisfazione dei creditori in misura del tutto irrisoria;

ritenuta l'inammissibilità delle osservazioni del creditore Dynamica Retail spa, in quanto trasmesse all'OCC dopo la scadenza del termine di venti giorni previsto *ex lege* ed indicato altresì nel decreto di data 11.06.2024, peraltro documentalmente inviato in data 12.06.2024;

ritenuta, in ogni caso, l'infondatezza delle predette osservazioni, tenuto conto che, in base a quanto accertato dal Gestore, all'epoca della concessione del prestito con cessione del quinto il Sig. Scatto Luigi non possedeva i requisiti richiesti dal merito creditizio, per cui è ragionevole ritenere che il creditore si sia limitato a far compilare un foglio prestampato su carta intestata della finanziaria stessa (ALL. 5), facendosi autorizzare ad estinguere i precedenti impegni presi dal Sig. Scatto e gravanti sul cedolino pensione, operazione necessaria al fine di erogare una nuova cessione, senza compiere alcuna valutazione sul merito creditizio;

ritenuto, peraltro, che neppure si ravvisa la non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che il ricorrente – unico percettore di reddito nel nucleo familiare - non ha proprietà immobiliari, vive in un appartamento messo a disposizione dal Comune di Venezia e possiede un'autovettura Fiat Qubo, acquistata nel 2013 ed in proprietà al 50% con la moglie, la cui eventuale collocazione sul mercato non offre sufficienti garanzie in termini di ritorno economico;

ritenute quindi l'ammissibilità e la fattibilità del piano così come originariamente proposto dal ricorrente;

visto l'art. 70 comma 7 CCII;

P. Q. M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **SCATTO LUIGI (C.F. SCTLGU44B01F241X)** nato a Mirano (VE) il 01.02.1944 e residente in Venezia in via Del Lavoratore (Marghera) n.30;

dichiara chiusa la procedura;

Firmato Da: MORANDIN IVANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: e2537ae3001d793430e86371c287a03

dispone che la presente sentenza sia trascritta, ove necessario, negli appositi registri e comunicata a tutti i creditori, a cura dell'OCC;

dispone che la presente sentenza sia pubblicata entro due giorni nell'apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia.

Venezia, 11.02.2025

Il Giudice

Dott. Ivana Morandin

Firmato Da: MORANDIN IVANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: e2537ae3001d793430e86371c287a03